TEAM QUALITÀ

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Linee Guida Sapienza per la proposta di modifiche agli ordinamenti dei Corsi di Studio già accreditati

INDICE

1. INTRODUZIONE 3
2. NORMATIVA E DOCUMENTI CUN E ANVUR 3
3. ACRONIMI 3
4. IL PROCESSO DI MODIFICA DI UN CORSO DI STUDIO GIÀ ACCREDITATO 4
5. IL FORMAT DI ORDINAMENTO 6
6. LA SOTTOCOMMISSIONE PER LE PROPOSTE DI CDS DI NUOVA ISTITUZIONE E PER I CDS IN MODIFICA ORDINAMENTALE 22

1. INTRODUZIONE

Le presenti **Linee Guida,** predisposte dal Team Qualità Sapienza [TQ] sulla base della normativa ministeriale, della Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici del CUN e delle Linee guida ANVUR declinate nel nuovo Modello AVA3, hanno lo scopo di fornire indicazioni su procedure, step e relative tempistiche per proporre modifiche agli ordinamenti dei Corsi di Studio [CdS] già accreditati.

2. NORMATIVA E DOCUMENTI CUN E ANVUR

[1] DM 270 del 22 ottobre 2004
[2] DM 8 gennaio 2009
[3] DM 19 febbraio 2009
[4] Legge n. 240 del 30 dicembre 2010
[5] DM n. 249 del 10 settembre 2010 (Allegato – Tabella 1 a pag. 11)
[6] DM n. 446 del 12 agosto 2020
[7] DM n. 133 del 3 febbraio 2021
[8] DM n.1154 del 14 ottobre 2021
[9] DD n. 2711 del 22 novembre 2021
[10] DM n. 96 del 6 giugno 2023
[11] DM n. 802 del 28 giugno 2023 e successive modifiche e integrazioni
[12] DM n. 1648 del 19 dicembre 2023
[13] DM n. 1649 del 19 dicembre 2023
[14] DM n. 931 del 4 luglio 2024
[15] DM n. 1835 del 6 dicembre 2024
[16] European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
[17] Nota MUR n. 5152 del 22 febbraio 2022
[18] Nota ANVUR n. 955 del 7 marzo 2022
[19] Nota MUR n. 23277 del 31 ottobre 2022
[20] CUN – Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici
[21] ANVUR - Modello di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari con Note (AVA 3)
[22] ANVUR - Linee guida per il sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei del 8 agosto 2024
[23] ANVUR - Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione

3. ACRONIMI

Sulla pagina web del Team Qualità è pubblicato l'Elenco degli Acronimi unitamente al Glossario della Qualità di Sapienza. Di seguito sono riportati gli acronimi più frequentemente utilizzati nelle presenti Linee Guida.

a.a.	Anno Accademico
ANVUR	Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

AQ	Assicurazione della Qualità
ARSS	Area Servizi agli studenti
ASOF	Area Supporto strategico e Offerta Formativa
AVA	Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento
CdA	Consiglio di Amministrazione
CDA	Commissione Didattica di Ateneo
CdS	Corso di Studio
CFU	Crediti Formativi Universitari
CORECO	Comitato Regionale di Coordinamento
CPDS	Commissione Paritetica Docenti-Studenti
CRUL	Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio
CUN	Consiglio Universitario Nazionale
DPCdS	Documento di Progettazione del CdS
ESG	European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
GOMP	Gestione Ordinamenti, Manifesti e Programmazione didattica
L	Laurea
LM	Laurea Magistrale
LMCU	Laurea Magistrale a Ciclo Unico
MDA	Manager Didattica di Ateneo
MDF	Manager Didattico di Facoltà
MUR	Ministero dell'Università e della Ricerca
NVA	Nucleo di Valutazione di Ateneo
OOAA	Organi Accademici
PEV	Panel di Esperti di Valutazione
PI	Parti Interessate
SA	Senato Accademico
SUA-CdS	Scheda Unica Annuale di Corso di Studio
TAB	Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
TQ	Team Qualità Sapienza

4. IL PROCESSO DI MODIFICA DI UN CORSO DI STUDIO GIÀ ACCREDITATO

La proposta di modifica dell'ordinamento di un CdS già accreditato può essere originata da input interni al CdS, derivanti, ad esempio, dalle analisi effettuate in sede di monitoraggio annuale o dal rapporto di riesame ciclico o, ancora, da considerazioni effettuate nell'ambito del Consiglio di CdS sulla base di suggerimenti di docenti e/o rappresentanti di studentesse e studenti; o esterni al CdS, come, ad esempio, l'esigenza di aggiornamenti in relazione a specifici obiettivi previsti dal Piano Strategico di Ateneo o a cambiamenti direttamente connessi al contesto di riferimento e ai fabbisogni del mercato del lavoro.

Tale modifica può consistere in cambiamenti/integrazioni/aggiornamenti che non impattano sulla struttura complessiva del CdS (**caso 1**) o avere carattere sostanziale (**caso 2**) e, conseguentemente, la fase che porta alla formulazione della relativa proposta da parte del CdS

segue un iter differentemente articolato, che prevede:

1. stesura del rapporto di riesame – **caso 2**;
2. compilazione del format di ordinamento di cui al successivo paragrafo 5, per evidenziare le variazioni apportate - **caso 1** e **caso 2**;
3. consultazione dei principali stakeholder – **caso 1** e **caso 2**;
4. acquisizione del parere della CPDS – **caso 2** e, solo laddove i cambiamenti/integrazioni/aggiornamenti impattano sulle strutture, **caso 1**;
5. approvazione della proposta eventualmente rivista alla luce delle risultanze delle attività di cui ai punti 3 e/o 4.

A seguito di tale processo istruttorio da parte del CdS, la proposta di modifica prosegue l'iter interno stabilito da Sapienza che prevede specifiche modalità, fasi e tempistiche, il cui calendario è annualmente definito dall'Area Supporto strategico e Offerta formativa [ASOF] in considerazione delle scadenze fissate dal MUR e tenendo conto delle indicazioni definite dalla Commissione Didattica di Ateneo [CDA] in sinergia con il TQ. In particolare, sono previsti i seguenti step:

- la Facoltà trasmette a ASOF – Ufficio del Manager Didattico di Ateneo – Offerta formativa l'elenco, a firma del Preside, dei corsi di studio per i quali sono pervenute richieste di modifica degli ordinamenti, corredate dai documenti a supporto, di cui al precedente punto elenco;
- la Manager Didattica di Ateneo [MDA] provvede a generare e trasmettere ad ognuno dei Manager Didattici di Facoltà [MDF] le credenziali di accesso in scrittura alla banca dati ministeriale https://ava.mur.gov.it/;
- la Facoltà, previa acquisizione della delibera del/dei Dipartimento/i competente/i e, per i CdS interateneo, delle delibere dell'Ateneo partner, procede alla necessaria valutazione e approvazione delle proposte di modifica degli ordinamenti dei CdS già accreditati;
- la Facoltà trasmette tutta la documentazione, tramite protocollo informatico e, in formato editabile, via e-mail, a ASOF – Ufficio del Manager Didattico di Ateneo – Offerta formativa;
- i MDF, con il supporto della MDA, inseriscono nella banca dati ministeriale le modifiche ordinamentali per le parti di competenza e chiudono le schede SUA dei singoli CdS, tramite il pulsante "termina operazioni";
- la MDA trasmette la documentazione alla Sottocommissione per le proposte di CdS di nuova istituzione e per i CdS in modifica ordinamentale, di cui al paragrafo 6, che, effettuate le verifiche, trasmette le proprie osservazioni ai relativi Presidenti di CAD e CdS, Presidi, Direttori di Dipartimento e MDF;
- la MDA provvede alla riapertura ai MDF delle schede SUA dei CdS per le quali sono state formulate osservazioni;
- i Presidenti dei CdS interessati: trasmettono, ai Presidi, ai Direttori di Dipartimento e ai Manager Didattici di Facoltà, il format di ordinamento adeguato alle osservazioni della Sottocommissione;
- i Manager Didattici di Facoltà inseriscono i predetti adeguamenti nella banca dati ministeriale e chiudono le schede SUA dei singoli CdS;
- la CDA esamina le proposte finali di modifica degli ordinamenti, nonché le valutazioni effettuate dalla Sottocommissione, e si esprime nel merito;
- il TQ prende atto delle valutazioni della Sottocommissione e del parere finale della CDA;
- acquisito il parere della CDA, le proposte di modifiche degli ordinamenti dei CdS già

accreditati sono sottoposte agli Organi Accademici di Ateneo e, se approvate, sono trasmesse al MUR/CUN.

5. IL FORMAT DI ORDINAMENTO

Il format di ordinamento riporta:

- nella colonna sinistra, i campi della scheda SUA-CdS per i quali è possibile proporre variazioni in sede di formulazione delle proposte di modifica dell'ordinamento di un CdS già accreditato;
- nella colonna destra, le indicazioni per la compilazione. Tali indicazioni devono essere eliminate e sostituite con il corrispondente testo ordinamentale vigente in nero, laddove non sono proposte modifiche, con il nuovo testo ordinamentale in rosso, laddove sono proposte modifiche.

Sezione "Informazioni generali sul corso di studio"

Sottosezione "Profilo"

Classe	La classe non può essere modificata; un eventuale intervento, compreso il passaggio da monoclasse a interclasse, si configura come una nuova istituzione. **Per i CdS interclasse**, **è possibile** proporre la **trasformazione** di un CdS da interclasse a **monoclasse**.
Nome del corso in italiano	*Il nome del corso deve essere coerente con gli obiettivi formativi indicati e la classe di appartenenza del corso. Non deve essere in alcun modo fuorviante per studentesse e studenti. Non deve fare riferimento ad aspetti marginali e non deve richiamare parole chiave di corsi appartenenti ad altre classi. Non deve fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne del corso. Non deve contenere indicazioni pleonastiche quali "laurea in" o "laurea magistrale in".*
Nome del corso in inglese	*La versione italiana e quella in inglese **devono corrispondere esattamente**, e l'Ateneo può indifferentemente usare l'una o l'altra (o entrambe) per riferirsi al corso. I corsi erogati esclusivamente in lingua inglese verranno visualizzati in Universitaly con la denominazione in inglese.*
Lingua in cui si tiene il corso	*Possono essere indicate più lingue solo quando il corso contiene percorsi offerti in lingue diverse (ad es. più curricula, di cui almeno uno in italiano e almeno uno interamente offerto in inglese) o che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Se gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal corso sono insegnamenti facoltativi non obbligatori per alcun curriculum allora è obbligatorio indicare che il corso è tenuto in italiano.*
Modalità di erogazione	**Convenzionale** – le attività didattiche sono erogate interamente in presenza, salvo la previsione di una limitata attività didattica erogata in modalità telematica, in misura non superiore ad un terzo del totale di attività didattiche e comunque per attività didattiche diverse dalle attività pratiche e di laboratorio;
	Mista - le attività didattiche diverse dalle attività pratiche e di laboratorio sono erogate in modalità telematica per una quota non superiore ai due terzi;

	Prevalentemente a distanza - le attività didattiche sono erogate prevalentemente in modalità telematica in misura superiore ai due terzi delle attività formative, ma meno del 100%;
	Integralmente a distanza - le attività didattiche sono erogate integralmente a distanza.
	In caso di proposta di modifica della modalità di erogazione di un CdS **da convenzionale a didattica mista o in modalità prevalentemente o integralmente a distanza**, è necessario fornire le specifiche **motivazioni didattiche** poste alla base di tale scelta. Possono essere attivati: - solo come CdS convenzionali i CdS afferenti alle Classi L-17 Scienze dell'Architettura, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, alle Classi di Laurea e Laurea Magistrale nelle Professioni Sanitarie [L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3, L-SNT/4, LM-SNT/1, LM-SNT/2, LM-SNT/3, LM-SNT/4], alla LM-85 bis, Scienze della Formazione Primaria, e alle Classi di Laurea a Orientamento Professionale [L-P01, L-P02 e L-P03]; - solo in modalità convenzionale o mista i Corsi afferenti alle Classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione o disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea; - solo in modalità convenzionale, mista o prevalentemente a distanza i corsi che fanno riferimento alle classi che prevedono, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, la presenza non prevalente di attività pratiche, ivi compresi i tirocini, o di laboratorio; - in modalità convenzionale, mista, prevalentemente o integralmente a distanza i corsi che fanno riferimento a classi che non prevedono attività pratiche e di laboratorio da svolgersi in presenza per il raggiungimento degli obiettivi formativi. In ogni caso, **è possibile modificare** la modalità di erogazione **da convenzionale o mista in modalità prevalentemente o integralmente a distanza esclusivamente** con riferimento ai **CdS afferenti a classi** per le quali risulta essere **già presente**, a livello nazionale, **un corso accreditato** con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza **alla data del 6 dicembre 2024**. Per i CdS erogati in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, è necessario dare evidenza del sostenimento in presenza degli esami di profitto e di laurea, descrivendone dettagliatamente le modalità di svolgimento, in conformità con le previsioni dell'art. 5 del DM 1835/2024. Nel caso in cui gli esami si svolgano, **sempre e solo in presenza**, presso altre sedi dell'Ateneo o dell'Ateneo partner, è necessario che dette sedi siano indicate.
Sede del Corso	**Non è possibile proporre una variazione della sede**, in quanto lo spostamento di corsi già accreditati in sedi didattiche pre-esistenti/nuove si configura come nuova istituzione.

Sottosezione "**Documentazione**"

Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e	**In caso di modifiche sostanziali**, è necessario compilare anche questo campo, aggiungendo al testo già presente (**non deve essere cancellato nulla**) la sintesi delle nuove consultazioni. La predetta sintesi deve essere discorsiva e non deve riportare testualmente il verbale.

servizi, delle professioni (Istituzione del corso)	*In particolare, devono essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto accademico (il ruolo, ma non i nominativi) ha effettuato la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni; f) una descrizione delle risultanze della consultazione.* Deve essere indicato il link dove sono consultabili i verbali. **Per le modalità relative alle consultazioni, si rimanda alle LG dedicate sulle consultazioni delle Parti Interessate elaborate dal TQ.**

Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive)	**In caso di modifiche non sostanziali**, deve essere compilato esclusivamente questo campo. Deve essere inserita una sintesi discorsiva della consultazione con le organizzazioni rappresentative (non deve essere riportato testualmente il verbale). *In particolare, devono essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto accademico ha effettuato la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni; f) una descrizione delle risultanze della consultazione.* Deve essere indicato il link dove sono consultabili i verbali. **Per le modalità relative alle consultazioni, si rimanda alle LG dedicate sulle consultazioni delle Parti Interessate elaborate dal TQ.**

Istituzione di più corsi nella classe: Gruppo di affinità	Esclusivamente per i Corsi di laurea afferenti a classi di laurea dove sono già attivi altri CdS, è necessario verificare l'eventuale necessità, intervenuta a seguito delle proposte di modifica, di richiedere la non condivisione di 60 CFU nelle attività di base e caratterizzanti. In questo caso, inserire: "richiesta di non condivisione con alcun corso della classe" *oppure* "richiesta di non condivisione con i seguenti corsi di studio: … e di condivisione con i seguenti corsi di studio ..." *La legislazione richiede che i corsi di laurea della stessa classe attivati in una università condividano le stesse attività di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. Per evitare tale condivisione è possibile suddividere i corsi di laurea della stessa classe in gruppi di affinità; la condivisione rimane obbligatoria all'interno di un gruppo di affinità mentre non lo è più fra gruppi diversi. Queste disposizioni non si applicano alle lauree magistrali.* La richiesta di non condivisione *deve essere adeguatamente motivata, specificando le ragioni che impediscono la condivisione dei 60 crediti pur rimanendo all'interno della stessa classe.* La previsione di diversi gruppi di affinità e la relativa motivazione devono essere approvate esplicitamente dalla Giunta di Facoltà.

Sezione “Struttura del CdS e percorsi formativi”

Sottosezione “Ordinamento didattico” – parte testuale

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo, anche con riferimento ai descrittori di Dublino	Per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale i Decreti Ministeriali indicano gli obiettivi formativi qualificanti che tutti i corsi di studio della classe offerti dalle Università devono garantire. La norma inoltre richiede che per ciascun corso di studi siano definiti gli obiettivi formativi specifici, in modo da passare dall'enunciazione generale della classe alla descrizione precisa degli obiettivi del singolo corso di studi. Gli obiettivi devono esplicitare l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale a cui il corso è finalizzato, nonché i principali strumenti per la loro acquisizione e verifica e una descrizione indicativa del percorso di studi. Questo è uno dei campi più importanti di tutto l'ordinamento: in esso il corso di studio dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo contraddistingue rispetto agli altri corsi di studio della stessa classe. Occorre quindi porre particolare attenzione nella sua compilazione. Utile guida per la compilazione di questo campo potranno essere i Descrittori di Dublino (Conoscenza e comprensione, Capacità di applicare conoscenza e comprensione, Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento), formulazioni di carattere generale introdotte a livello europeo, che cercano di tipizzare i risultati conseguiti in termini di apprendimento da studentesse e studenti che ottengono un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio. In particolare, in questo campo sarà utile indicare le conoscenze disciplinari che formano il nucleo fondante del corso di studi, e le competenze (il saper fare) disciplinari e trasversali che ogni studentessa o studente deve possedere nel momento in cui consegue il titolo. Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione e precisazione degli obiettivi della classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione pedissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da tali obiettivi. È necessario elaborare testi mirati allo specifico progetto formativo che mantengano allo stesso tempo un saldo ed equilibrato riferimento agli obiettivi della classe, senza ricerche di originalità ad ogni costo, ma anche senza genericità o mere ricopiature della declaratoria della classe. In nessun momento della descrizione può essere fatto riferimento a versioni precedenti dell'ordinamento: scopo di questo campo è presentare gli obiettivi del corso di studi attuale, non fare una storia dell'evoluzione nel tempo del corso. Gli obiettivi formativi specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un preciso riscontro nelle attività formative proposte: per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. Se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative (per esempio, la necessità di specifici intervalli di crediti) o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento in questo campo alla presenza di curricula all'interno del corso di studio. Si consiglia però di non indicarne esplicitamente il nome, per evitare che un mero cambio di denominazione di un curriculum costringa a una modifica di ordinamento. In ogni caso occorre tenere presente che i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera giustapposizione di percorsi paralleli. In questo campo la descrizione del percorso formativo deve essere sintetica, in quanto ha solo lo

	scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. Per ogni obiettivo formativo proposto, il corso di studio deve anche dare evidenza di aver messo in campo degli strumenti per raggiungerlo e per verificarne il raggiungimento. Nella descrizione del percorso vanno indicati sinteticamente in quali attività formative i risultati di apprendimento saranno conseguiti e verificati (per esempio, insegnamenti di ambiti disciplinari, o discipline, presenti nella tabella delle attività formative, seminari, tirocini, prova finale, ecc.). È opportuno fare riferimento a tipologie generali di attività e a modalità generali di verifica (per esempio, esami di profitto, relazioni, risultati di attività di laboratorio o di tirocinio, prova finale, ecc.), senza citare i nomi di specifici insegnamenti o specifiche attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento.

Profilo e sbocchi

Questa parte va cancellata in sede di stesura finale del presente documento. Contiene esclusivamente indicazioni utili alla compilazione delle tre sezioni successive.
Possono essere inseriti più profili professionali, ad ognuno dei quali, naturalmente, dovranno corrispondere diverse funzioni in un contesto di lavoro, diverse competenze associate alla funzione e diversi sbocchi occupazionali. Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali devono logicamente essere coerenti con l'analisi fatta nella fase di progettazione del corso di studio, con i risultati di apprendimento attesi e con i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati devono essere coerenti con il livello del corso di studio. Il contenuto di questi quadri svolge una funzione di comunicazione verso l'esterno; di conseguenza dovranno essere scritti in modo tale da essere comprensibili coloro che vogliono iscriversi ad un CdS e alle loro famiglie e anche ai potenziali datori di lavoro. Nella stesura del profilo professionale, conviene iniziare dall'elencazione delle prevalenti figure professionali che il corso di studio si pone l'obiettivo di formare. Le professioni regolamentate possono essere inserite solo nei corsi di studio che appartengono a quelle specifiche classi i cui obiettivi formativi sono conformi alla figura professionale. In ogni caso è obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari per l'accesso alla professione (superamento dell'esame di stato, iscrizione all'albo professionale, ecc.) evitando di generare in studentesse e studenti aspettative che non possono essere soddisfatte.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati	Nome della figura professionale formata	*In questa sezione deve essere indicata esclusivamente la denominazione del profilo (es. Designer industriale, Tecnico di progettazione e produzione, Divulgatore in ambito storico, Responsabile marketing, Ingegnere ambientale). Nel caso di professioni regolamentate, esso deve coincidere esattamente con quello della professione.*
	Funzione in un contesto di lavoro e competenze	*Vanno elencati i principali compiti che la laureata o il laureato può svolgere abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di coordinamento, e così via. Devono, altresì, essere indicate le conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studio, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro consentendo di svolgere le attività associate al ruolo professionale indicato. In proposito, si precisa che non si tratta di ripetere i risultati di apprendimento del corso di studio, ma di definire le competenze rispetto alle attività e ai compiti che la laureata o il laureato si prevede sarà chiamato a svolgere.*

		In questo campo è anche possibile indicare, qualora lo si ritenga opportuno, se per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di formazione, o tirocini, o corsi professionalizzanti, ecc.
	Sbocchi occupazionali	*Con tale termine si intende il tipo di ambito lavorativo in cui la laureata o il laureato eserciterà prevalentemente la sua professione (industria, enti privati e pubblici, libera professione, ecc.).* *Per i corsi di studio afferenti alle classi di cui ai DD.MM. 1648/23 e 1649/23, il punto di partenza nella compilazione del campo degli sbocchi occupazionali è costituito dal campo d) di ciascuna classe.* *In ogni caso nel campo dovranno essere elencati solo i principali sbocchi occupazionali per i quali il corso di studio fornisce una solida preparazione specifica che sia necessariamente richiesta per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti.* *Inoltre:* *- la prosecuzione degli studi in lauree magistrali (rispettivamente dottorati di ricerca o scuole di specializzazione) coerenti può, in alcuni casi specifici, essere considerato un caso particolare di sbocco per una laurea triennale (rispettivamente, per una laurea magistrale);* *- non è possibile indicare come sbocco occupazionale l'insegnamento nelle scuole secondarie, in quanto per tale professione è previsto un apposito percorso formativo; è possibile però inserire la frase: le laureate e i laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario;* *- non possono essere indicati sbocchi occupazionali quali "Dirigente scolastico", "Ispettore scolastico", "Giornalisti" o altre professioni che per l'accesso ai concorsi o agli albi professionali richiedono aver maturato prefissate esperienze in altri ruoli;* *- non è corretto indicare fra gli sbocchi occupazionali la professione di "Docenti universitari in ...", in quanto l'ingresso in tale professione non è direttamente correlato alla preparazione fornita dalla Laurea Magistrale.*

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)	*Inserire le corrispondenti codifiche ISTAT.* *Nella selezione delle professioni secondo le codifiche ISTAT bisogna prima di tutto verificare che la descrizione che accompagna il codice sia coerente con il progetto formativo del corso di studio. Devono essere scelte solo professioni che richiedono necessariamente conoscenze o competenze acquisite nel corso di studio, evitando di indicare professioni a cui si può accedere anche indipendentemente dallo specifico corso di studio. Evitare l'indicazione di un numero eccessivo di professioni e concentrarsi su poche figure professionali chiaramente correlate con gli obiettivi formativi specifici del corso. Si raccomanda inoltre di effettuare sempre una verifica sul grado di qualificazione delle specifiche figure. Per orientarsi è utile tenere come riferimento il titolo di studio che funge in genere da prerequisito per la professione indicata.*

	Nella classificazione ISTAT delle professioni, articolata in 9 "Grandi Gruppi", le professioni comprese nei grandi gruppi delle "professioni intellettuali" ("grande gruppo" 2, con codici aventi struttura 2.X.X.X.X), e delle "professioni tecniche" ("grande gruppo" 3, con codici aventi struttura 3.X.X.X.X), richiedono usualmente il conseguimento di un titolo di studio universitario. Normalmente nelle lauree triennali devono essere indicate professioni tecniche del "grande gruppo" 3, con l'eccezione di tutti quei casi in cui la qualifica di "tecnico" si usi già correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola secondaria (per esempio, perito industriale o geometra), o di quei casi in cui non esiste una professione tecnica coerente con il progetto formativo. Invece, le professioni del "grande gruppo" 3 non richiedono mai la laurea magistrale, che invece è usualmente richiesta dalle professioni del "grande gruppo" 2; quindi nelle lauree magistrali devono essere indicate solo professioni del "grande gruppo" 2. Le professioni inserite nel "grande gruppo" 1 richiedono esperienze e particolari capacità decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo di un corso di studio, e che possono spesso essere acquisite anche in ambito extra universitario, e dunque non devono essere selezionate. Se la classificazione ISTAT non appare idonea a descrivere gli sbocchi occupazionali, si suggerisce di non inserire codici solo marginalmente collegati al corso di studio e di mirare soprattutto a scrivere una buona descrizione nel campo "Sbocchi occupazionali".

Conoscenze richieste per l'accesso	*Indicazioni per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico* *Indicare: "Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo."* *Inoltre, occorre riportare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso, che verrà effettuata la loro verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.* *Questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studio, e non può essere demandato a studentesse e studenti attraverso generiche prove di "autovalutazione" della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l'accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche che prevedono lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili.* *Fra le conoscenze richieste per l'accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Il possesso e relativa verifica di tali conoscenze sono obbligatorie per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall'italiano, per i quali è necessario richiedere per l'accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.* *Per i corsi afferenti alle classi del DM 1648/23 e alle classi magistrali a ciclo unico del DM 1649/23 è possibile fare riferimento al campo f) di ciascuna classe.* *Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel quadro STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Modalità di ammissione della SUA-CdS, che non fa parte dell'ordinamento.* *Indicazioni per le lauree magistrali* *In questo caso il titolo di studio che consente l'accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto*

	idoneo. L'indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea (riferendosi non solo alle classi di Laurea del DM 270/04, ma anche a quelle di ordinamenti previgenti ritenuti equivalenti – per esempio quelli del DM 509/99), e in ogni caso deve potersi applicare a laureate e laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione. *Inoltre, devono essere stabiliti specifici criteri di accesso che prevedono in ogni caso il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.* *I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. La studentessa o lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della preparazione individuale.* *Non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studentesse e studenti di una laurea magistrale.* *La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo studentesse e studenti in possesso dei requisiti curriculari. L'ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel quadro STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Modalità di ammissione della SUA-CdS, che non fa parte dell'ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano "lettere motivazionali" o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione della studentessa o dello studente non sono invece accettabili.* *Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche (livello B2); se questo è il caso deve essere indicato nell'ordinamento. Il possesso di tali competenze è obbligatorio per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall'italiano.* *È possibile richiedere in ingresso competenze inferiori a quelle del livello B2, purché la tabella delle attività formative preveda un numero di crediti linguistici adeguato a raggiungere il livello richiesto. Non è invece consentito dichiarare che tali competenze debbano essere acquisite autonomamente da studentesse e studenti durante il percorso di laurea magistrale senza un'adeguata attribuzione di crediti formativi universitari, che si ricorda sono una misura del lavoro complessivo della studentessa o dello studente.* *L'ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studentesse e studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Anche tenuto conto di questa possibilità si raccomanda di individuare i requisiti minimi (comuni a tutti gli eventuali curricula) necessari per l'accesso al corso prevedendo, poi, se necessario, percorsi differenziati che conducano comunque al conseguimento degli obiettivi formativi del corso e del titolo entro i 120 CFU.* *Per i corsi afferenti alle classi del DM 1649/23 è possibile fare riferimento al campo f) di ciascuna classe.*

Caratteristiche della prova finale	*La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrali, anche se con caratteristiche diverse; pertanto, l'ordinamento deve descriverne le caratteristiche in maniera consona al livello di laurea, e attribuirvi un congruo numero*

	di crediti. L'ordinamento deve contenere solo l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale. Il numero di CFU da attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. *Alla prova finale dei corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità.* *Per la prova finale della laurea magistrale invece deve essere prevista una tesi di laurea elaborata in modo originale dalla studentessa o dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto, le caratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, i CFU da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale della laurea.* *Nel caso in cui parte dello svolgimento della prova finale avvenga o possa avvenire all'interno di un'attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell'ordinamento, in modo da giustificare un'eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei crediti che avrebbero dovuto essere destinati alla prova finale.* *L'ordinamento deve contenere solo l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale; le modalità di svolgimento, le regole per l'attribuzione del voto finale, indicazioni operative, ed eventuali esemplificazioni, non facendo parte dell'ordinamento ma del regolamento del corso, devono essere inserite nell'apposito quadro della SUA-CdS denominato STRUTTURA DEL CDS E PERCORSI FORMATIVI / Ordinamento didattico / Modalità di svolgimento della prova finale.* *Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), Medicina e chirurgia (classe LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46) e in Psicologia (classe LM-51), nonché per le lauree professionalizzanti in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe L-P01), comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, che precede la discussione della tesi di laurea ed è volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.* *Per i corsi afferenti alle classi del DM 1648/23 e alle classi magistrali del DM 1649/23 è possibile fare riferimento al campo g) di ciascuna classe.*

Sezione "Struttura del CdS e percorsi formativi"

Sottosezione "Ordinamento didattico" – Parte tabellare

TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Questa parte va cancellata in sede di stesura finale del presente documento. Contiene esclusivamente indicazioni utili alla compilazione delle tre sezioni successive.

Nel preparare la tabella delle attività formative occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studi, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo. In caso dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un curriculum ma non per altri curricula, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.

Analogamente, occorre assicurarsi di aver inserito tutti i settori scientifico-disciplinari necessari per

preparare agli sbocchi professionali indicati, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo. In particolare, se uno sbocco professionale richiede una preparazione specifica in certi settori, a quei settori deve essere attribuito un numero significativo di crediti. Se curricula diversi preparano a figure professionali diverse, questo deve essere indicato nella parte dell'ordinamento relativa agli sbocchi professionali, e in tal caso la tabella delle attività formative può riflettere questa situazione tramite l'uso di intervalli di crediti.
Con riferimento agli intervalli di CFU verificare che, sommando il massimo di un intervallo con i minimi di tutte le altre attività formative, non si superi il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo e che nessun intervallo abbia un'ampiezza superiore alla differenza fra il numero dei crediti necessari per il raggiungimento del titolo e la somma dei minimi delle attività formative. Per esempio, se in un corso di laurea X (180 crediti necessari per il raggiungimento del titolo) la somma dei minimi è 172, l'ordinamento non può contenere alcun intervallo di ampiezza superiore agli 8 crediti (180-172=8).

Ai sensi della normativa vigente, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, **settori scientifico-disciplinari ulteriori** rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e riservando, in ogni caso, ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, rispettivamente per i corsi di laurea e di laurea magistrale.
In particolare, nel rispetto della riserva per i SSD della classe del 40% per le L, e del 30% per le LM (non a ciclo unico) dei CFU necessari per il conseguimento del titolo:

- **gli ulteriori SSD devono essere congruenti con la descrizione dell'ambito disciplinare in cui sono inseriti;**
- **deve essere, altresì, chiara la finalità degli ulteriori SSD nel raggiungimento degli obiettivi formativi dell'ambito disciplinare in cui sono introdotti;**
- **le motivazioni del ricorso all'ordinamento flessibile devono essere evidenti nella descrizione del percorso formativo.**

Sono escluse da questa possibilità:

- le lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3 e L-SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
- le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, nonché le classi LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 1648/24 e 1649/24 e la LMG/01 Giurisprudenza.

Negli ambiti delle attività di base e caratterizzanti sarà possibile inserire nuovi settori scientifico-disciplinari oltre a quelli previsti dalla classe, con le seguenti modalità:

- negli ambiti in cui vengono introdotti settori ulteriori rispetto a quelli previsti nella classe è necessario indicare almeno un SSD previsto nella classe per l'ambito assegnandovi un numero di CFU strettamente maggiore di zero;
- in tali ambiti, oltre all'intervallo complessivo di crediti assegnati all'ambito, dovrà essere anche specificato l'intervallo minimo e massimo di crediti riservati ai settori già previsti dalla tabella;
- laddove siano previsti dalle tabelle della classe dei minimi di CFU assegnati ad un ambito, essi continuano a dover essere rispettati e, ai fini del calcolo, possono essere considerati anche i SSD introdotti in flessibilità nel medesimo ambito;
- nelle Classi di Laurea la riduzione del numero di CFU vincolati relativi a settori presenti nella Classe avviene in maniera proporzionale tra le attività di base e le attività caratterizzanti, in relazione ai valori totali previsti per le suddette attività nella tabella della Classe.

Attività di base			
ambito disciplinare	SSD	CFU	
		minimo	max
Sono quelli previsti dalla classe (DM 19 dicembre 2023)	*Inserire i SSD previsti dalla classe (DM 19 dicembre 2023) per l'ambito e che si intende utilizzare nella progettazione del corso.*	*Inserire il numero minimo e il numero massimo di intervallo di CFU previsti per l'ambito, rispettando i CFU minimi eventualmente previsti per la classe (DM 19 dicembre 2023).* *Il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate, nelle note alle attività di base, con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.* *Il numero minimo di crediti di ciascun ambito di base deve essere o 0 o almeno 6. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 6. Il valore di 6 può essere abbassato a 5 a seguito di delibera dell'organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività di base gli estremi della delibera.*	

Attività caratterizzanti			
ambito disciplinare	SSD	CFU	
		minimo	max
*Sono quelli previsti dalla classe (DM 19 dicembre 2023)****	*Inserire i SSD previsti dalla classe (DM 19 dicembre 2023) per l'ambito e che si intende utilizzare nella progettazione del corso.*	*Inserire il numero minimo e il numero massimo di intervallo di CFU previsti per l'ambito, rispettando i CFU minimi eventualmente previsti per la classe (DM 19 dicembre 2023).* *Il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Una tipica eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In tal caso è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti. Altre eccezioni devono essere fortemente motivate, nelle note delle attività caratterizzanti, con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.* *Il numero minimo di crediti di ciascun ambito caratterizzante deve essere o 0 o almeno 6. Nel caso in cui il minimo sia 0, il massimo deve essere almeno 6. Il valore di 6 può essere abbassato a 5 a seguito di delibera dell'organo competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività caratterizzanti gli estremi della delibera.*	
**** Qualora nella classe del corso di studio siano indicati per le attività formative caratterizzanti più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, per realizzare gli obiettivi formativi della classe è necessario che sia riservato un numero adeguato di crediti ad almeno tre di questi ambiti e occorre che sia assegnato un numero minimo maggiore di zero crediti ad almeno tre ambiti delle attività caratterizzanti.*			

Attività affini e integrative		
Ai sensi del DM 6 giugno 2023, n. 96, in sede di ordinamento didattico, per le attività formative affini o integrative non sono inseriti i SSD. Nell'ordinamento didattico sono indicati esclusivamente i CFU complessivamente assegnati alle predette attività e una descrizione sintetica delle attività stesse, finalizzata alla valutazione della coerenza degli obiettivi formativi e dell'ordinamento didattico del corso. *Le attività formative affini o integrative sono definite anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività:* ❖ *sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;* ❖ *possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio.* *Le attività affini e integrative dovranno essere definite in termini di SSD in sede di compilazione della didattica programmata, inserendo i SSD che si intendono attivare* ***in coerenza con quanto indicato nel campo "descrizione sintetica delle attività affini e integrative"***	CFU	
	minimo	max
	Il numero minimo di CFU per i corsi di laurea è pari a ***18*** *Il numero minimo di CFU per i corsi di laurea magistrale è pari a* ***12*** *Per le lauree magistrali a ciclo unico, la somma totale dei CFU tra attività affini e integrative e a scelta dello studente non può essere inferiore a 30, dei quali non meno di 8 alle attività a scelta, e non meno di 12 alle attività affini.* *Il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso; eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate, nelle note delle affini, facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi.* *Il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate, nelle note alle attività, con esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici e/o al percorso formativo.* *Il numero minimo di crediti deve essere almeno 5. Tale valore può essere abbassato con delibera di Ateneo. In tal caso occorre indicare nelle note gli estremi della delibera.*	

Descrizione sintetica delle attività affini o integrative	*Nell'ordinamento didattico sono indicati esclusivamente i CFU complessivamente assegnati alle "attività affini e integrative" e una descrizione sintetica di tali attività, finalizzata alla valutazione della coerenza degli obiettivi formativi e dell'ordinamento didattico del corso.* *In particolare, nel campo "descrizione sintetica delle attività affini e integrative" dovranno essere definite in modo sintetico le attività formative previste tra le "affini o integrative" chiarendo in che modo tali attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso.* ***Nella descrizione si potrà fare riferimento a discipline, o gruppi di discipline culturalmente affini (senza necessariamente indicare specifici settori scientifico-disciplinari al fine di non rendere***

	***eccessivamente vincolante l'ordinamento) ed eventualmente a crediti minimi ad esse riservate**.* *La descrizione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più le attività previste in tale ambito sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del corso e per una chiara comprensione del percorso formativo proposto. Ad esempio:* *- se il titolo, gli obiettivi formativi, la descrizione del percorso formativo, e gli sbocchi professionali proposti per il corso di studio fanno esplicito riferimento ad attività previste solo tra le affini e integrative queste dovranno essere descritte in modo tale da permettere una chiara e completa comprensione del progetto;* *- se tra le affini o integrative sono previste attività finalizzate a fornire competenze nelle lingue straniere, o di carattere informatico, obbligatorie per ogni studentessa o studente del corso occorre indicare esplicitamente un numero minimo di crediti riservati.*

Altre attività formative		
ambito disciplinare	CFU	
	minimo	max
A scelta dello studente *Si raccomanda di consentire a studentesse e studenti di proporre autonomamente le attività formative a scelta senza limitarne a monte la tipologia. La coerenza con il progetto formativo, infatti, esplicitamente richiesto dalla norma, riguarda il singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite, fermo restando che per l'acquisizione dei crediti relativi a queste attività è necessario il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto con le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. Il corso di studi può indicare delle attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata, ma non può in alcun modo dichiarare a priori che altre attività non possano essere coerenti con tale percorso; in particolare possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti.*	*Il numero minimo di CFU per i corsi di laurea è pari a **12*** *Il numero minimo di CFU per i corsi di laurea magistrale è pari a **8*** *Si raccomanda di limitare il numero di crediti attribuiti alle attività a scelta dello studente, non superando di norma i 18 CFU per le lauree e i 15 CFU per le lauree magistrali. Eventuali eccezioni devono essere fortemente motivate facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del corso di studi, oppure a necessità legate ad accordi per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con atenei stranieri. In particolare, le attività a scelta dello studente **non devono essere usate per attività che la studentessa o lo studente deve obbligatoriamente scegliere all'interno di liste predeterminate di insegnamenti**, per esempio legate a curricula; tali attività devono essere invece inserite fra le attività affini o fra le attività caratterizzanti, usando ove necessario gli intervalli di crediti o (per le attività affini) la creazione di gruppi di settori.* *N.B.: per i CdS nella classe LM-4 c.u., devono essere definiti non meno di 20 CFU per le attività ad autonoma scelta dello studente.*	
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c) Per la prova finale *La norma stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio*	*I CFU attribuiti alla prova finale devono essere misurati sul tempo effettivamente necessario alla sua preparazione; in particolare, alla prova finale di una laurea magistrale devono essere attribuiti un numero di CFU notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale di una laurea. Inoltre, occorre che il numero di CFU*	

debbano prevedere anche attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. In particolare, riconosce alla prova finale della laurea il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza tuttavia richiederne una particolare originalità; la prova finale della laurea magistrale deve invece prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dalla studentessa o dallo studente sotto la guida di un relatore.	*indicato per la prova finale sia congruo al ruolo formativo assegnatole negli obiettivi formativi. In particolare, il numero di CFU per la prova finale.* ***Linee guida Sapienza**:* – *corsi di laurea - i crediti per la prova finale non dovrebbe superare i 12 CFU* – *corsi di laurea magistrale - i crediti per la prova finale non dovrebbero essere inferiori a 18 CFU e non dovrebbero superare i 45 CFU.*
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera *Questo campo è previsto solamente per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico*	*È necessario prevedere nella tabella delle attività formative, fra le altre attività, nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera", un congruo numero di CFU per garantire l'acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea. Questo può essere evitato inserendo nelle attività di base, caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti). In alternativa, occorre indicare che tali conoscenze linguistiche siano fra quelle richieste per l'accesso.* *Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano è necessario che le competenze linguistiche adeguate a poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso; in tal caso non è necessario assegnare crediti nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera".*
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) Ulteriori conoscenze linguistiche	*Qualora il corso di **laurea o laurea magistrale a ciclo unico** sia erogato interamente in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano e non sono stati assegnati CFU nell'ambito "Per la conoscenza di almeno una lingua straniera" è opportuno inserire un intervallo di crediti in questo ambito per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studentesse e studenti esteri.* *Per le **lauree magistrali** è necessario prevedere nella tabella delle attività formative un numero di CFU congruo ad acquisire, prima del conseguimento della laurea magistrale, tali competenze linguistiche, equiparabili al livello B2. Tali crediti possono essere indicati fra le altre attività, nell'ambito "Ulteriori conoscenze linguistiche" oppure inserendo nelle attività caratterizzanti o affini settori scientifico-disciplinari relativi a lingue straniere, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti). In alternativa è necessario dichiarare che tali competenze (livello B2) sono richieste tra i requisiti d'accesso. È possibile richiedere in ingresso competenze inferiori a quelle del livello B2, purché la tabella delle attività formative preveda un numero di crediti linguistici adeguato a raggiungere il livello richiesto. Non è invece consentito dichiarare che tali competenze debbano essere acquisite autonomamente da studentesse e studenti durante il percorso di laurea magistrale senza un'adeguata attribuzione di crediti formativi universitari, che si ricorda sono una misura del lavoro complessivo della studentessa o dello studente.*

	Qualora il corso sia erogato interamente in una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano è necessario che le competenze linguistiche adeguate a poter seguire il corso siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso; in tal caso è anche opportuno inserire un intervallo di crediti nell'ambito ``Ulteriori conoscenze linguistiche" per attività formative mirate all'insegnamento della lingua italiana a studentesse e studenti esteri.
Abilità informatiche e telematiche Tirocini formativi e di orientamento Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	*L'attribuzione dei crediti alle ulteriori attività formative deve essere coerente con gli obiettivi formativi del corso di studi. Per esempio, se negli obiettivi formativi è dichiarata l'acquisizione di abilità informatiche da parte di studentesse e studenti, allora nella tabella delle attività formative devono essere attribuiti crediti all'ambito "Abilità informatiche e telematiche", oppure deve essere inserito nelle attività di base, caratterizzanti o affini uno almeno tra i settori INFO-01/A e IINF-05/A, purché tali settori siano stati indicati nella tabella delle attività formative in modo che ne risulti chiara l'obbligatorietà (usando per esempio la possibilità di creare nelle attività affini gruppi di settori a cui attribuire crediti).* *Almeno 1 credito deve essere assegnato alle ulteriori attività formative. È possibile indicare solo un numero minimo di crediti all'intero insieme di tali attività senza specificare a livello di ordinamento come saranno distribuiti fra le varie tipologie (ma tale specificazione dovrà comunque essere inserita per ciascun curriculum nel regolamento didattico del corso di studio e nell'offerta didattica programmata), purché tale numero non sia talmente elevato (superiore a 6) da rendere indeterminata la struttura del percorso.* *Si segnala che le attività "per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'università, mentre tale limitazione non si applica ai "tirocini formativi e di orientamento". Di conseguenza si consiglia di usare quest'ultima tipologia in caso si ritenga di poter avere anche tirocini interni all'università.* Il DM 1044/2013, all'art. 1, comma 1, prevede **l'attribuzione di risorse** alle Università "*finalizzate alla* ***attivazione di tirocini*** *della* ***durata minima di tre mesi*** *con enti pubblici o privati, cui corrispondono almeno* ***sei crediti*** *formativi universitari (CFU)*". **Le strutture didattiche devono tenerne conto sia in sede di istituzione di nuovi corsi di studio sia in sede di modifica di corsi di studio già attivati nel precedente anno accademico ed effettuare le modifiche in tal senso.** **Per i CdS nelle classi LM-41 e LM-46 oltre gli 8 CFU per attività ad autonoma scelta di studentesse e studenti, gli ordinamenti devono prevedere ulteriori 8 CFU a scelta dello studente nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla classe per le attività formative professionalizzanti.**
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d	*Non possono essere inseriti CFU pari a zero.*
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali	*Se negli obiettivi formativi sono menzionate attività di stage o tirocinio, a tali attività deve essere attribuito un numero di crediti congruo con quanto indicato nel resto dell'ordinamento.*
Tirocinio pratico-valutativo TPV	*Per i soli corsi di laurea magistrale abilitanti. È necessario attenersi al numero di CFU previsti nel DM 19 dicembre 2023.*

Massimo numero di crediti riconoscibili	Il Decreto Ministeriale n. 931 del 4 luglio 2024 è intervenuto sul numero massimo di CFU riconoscibili, aumentando il valore in precedenza fissato a 12 CFU. La Commissione Didattica di Ateneo, nella prima seduta del 13 novembre 2024, ha approvato il recepimento del predetto decreto. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, il numero di CFU da inserire è pari a 48; mentre per i corsi di laurea magistrale è pari a 24.

INDICAZIONI PER I CORSI INTERCLASSE

La cosa principale da tenere presente in sede di modifica di un corso interclasse è che si tratta di un unico corso che soddisfa i requisiti di due classi, e non di due corsi paralleli (uno per ogni classe) inseriti in uno stesso contenitore. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studi devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere alla studentessa o allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe prendere il titolo.

L'interfaccia di inserimento della tabella delle attività formative di un corso interclasse permette di riprodurre fedelmente come viene progettato il percorso formativo evidenziandone l'unitarietà e semplificando il controllo del soddisfacimento dei requisiti delle due classi. Le attività formative sono inserite a gruppi di settori (che svolgono il ruolo degli ambiti disciplinari dei corsi monoclasse) a cui sono assegnati degli intervalli di crediti. Il passaggio dall'ordinamento all'offerta didattica programmata poi avviene, come per i corsi monoclasse, sciogliendo gli intervalli e assegnando un numero intero ben definito di crediti a ciascun gruppo.

Le attività formative sono quindi inserite per gruppi di settori a cui bisogna assegnare un intervallo di crediti (minimo e massimo) e un ambito (di base, caratterizzante, o affini o integrative) per ciascuna classe. In particolare, tutti i settori inseriti in un gruppo devono appartenere a uno stesso ambito per ciascuna delle classi. Gruppi contenenti settori che compaiono fra le attività di base o caratterizzanti in una delle due classi ma non nell'altra devono necessariamente essere assegnati alle attività affini dell'altra classe.

Partendo da queste informazioni il sistema effettua le seguenti verifiche:

- *che i settori inseriti in un gruppo appartengano effettivamente tutti agli ambiti indicati per le due classi;*
- *che la somma dei minimi dei gruppi e delle altre attività sia minore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;*
- *che la somma dei massimi dei gruppi e delle altre attività sia maggiore o uguale al numero di crediti necessari al conseguimento del titolo;*
- *che i requisiti (i numeri minimi di CFU per le attività di base e/o caratterizzanti indicati nei decreti di definizione delle classi) di entrambe le classi siano soddisfatti.*

Se a valle di queste verifiche fosse ancora possibile, o necessario, attribuire ulteriori crediti formativi alle attività affini o integrative, questi potranno essere inseriti senza indicare nell'ordinamento i settori scientifico-disciplinari ma solo una sintetica descrizione secondo quanto specificato nella sezione sulle attività affini.

Inoltre, si segnala che:

- *i controlli sulla realizzabilità complessiva della tabella e sull'ampiezza degli intervalli devono essere effettuati sui gruppi come sono stati inseriti (e non sulle visualizzazioni separate delle due classi);*
- *il numero minimo/massimo di crediti attribuito alle attività affini è la somma dei minimi/massimi dei gruppi assegnati alle attività affini per almeno una delle due classi;*
- *nel caso in cui la somma dei minimi dei gruppi che contribuiscono a formare le attività di base (o caratterizzanti) sia inferiore al minimo richiesto da una classe per quella tipologia di attività, sarà possibile indicare un valore minimo di crediti assegnati all'insieme di quei gruppi (come avviene adesso per l'insieme degli ambiti di una tipologia di attività nei corsi monoclasse) maggiore della somma dei minimi, in modo da soddisfare i requisiti della classe.*

6. LA SOTTOCOMMISSIONE PER LE PROPOSTE DI CDS DI NUOVA ISTITUZIONE E PER I CDS IN MODIFICA ORDINAMENTALE

A partire dal 2021, è stata istituita, di concerto tra TQ e CDA, una sottocommissione con funzioni di indirizzo e supporto nella predisposizione della documentazione relativa alle proposte di istituzione di nuovi Corsi di Studio sulla base delle Linee Guida del TQ. La sottocommissione è presieduta dalla Prorettrice alla Didattica, ad oggi in Sapienza anche Coordinatrice del TQ, ed è composta dalla Presidente della CDA, dalla Manager Didattica di Ateneo (MDA), da docenti riferibili alle Macroaree scientifico-disciplinari del Senato Accademico (SA) componenti del TQ e della CDA o rappresentanti delle Facoltà, da componenti del gruppo di supporto al TQ di ASOF e da una rappresentanza di studentesse e studenti. La sottocommissione si avvale del supporto dei Manager Didattici di Facoltà (MDF).

La sottocommissione ha il ruolo di seguire l'iter istruttorio per il conferimento di nuovi CdS, supportando e guidando i proponenti con suggerimenti e indicazioni operative sulla base delle indicazioni CUN, ANVUR e interne a Sapienza.

La sottocommissione ha, altresì, il compito di affiancare i CdS già accreditati nell'iter da seguire per applicare modifiche ordinamentali, sulla base delle indicazioni CUN e interne a Sapienza.